

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DELL'UMBRIA  
Perugia, Via Martiri dei Lager 65/b  
TEL/FAX 075-5063134 – FAX 075-5003560

- **DECRETO** -  
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO)  
(art. 333 e ss. c.c.)

Il Tribunale per i Minorenni,

riunito in camera di consiglio e costituito nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Sergio Cutrona - Presidente
- dr.ssa Marina De Robertis - Giudice Rel.
- dr.ssa Barbara Montisci - giudice onorario;
- dr. Giampiero Cheli Crispolti - giudice onorario;

Visti gli atti del procedimento sopra enumerato aperto a garanzia della minore

**[REDACTED]**

Visto il ricorso del PM in data 10/8/2017;

Ritenuta la necessità di decidere a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio del 15.11.2019, depositata in data 16.11.2019;

Visto il parere espresso dal P.M. da ultimo in data 5.2.2020;

Richiamati i decreti già emessi a tutela della minore da questo T.M. in data 16/2/2018 e 10/5/2019;

**CONSIDERATO**

Che questo Collegio ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio le cui risposte ai quesiti evidenziano delle preoccupanti criticità;

che, infatti, dalla Relazione di CTU si legge come sino alla data del 22.7.2019 entrambi i genitori abbiano mantenuto un comportamento congruo e adeguato al contesto di valutazione della CTU e come, tuttavia, il padre della minore,

*Ullm*

successivamente alla predetta data, abbia interrotto la propria partecipazione agli incontri peritali previsti, al punto tale che la sua scarsa partecipazione comportava una valutazione "parziale";

Che dai risultati dei test effettuati sul predetto padre, dai colloqui effettuati e dal comportamento agito dallo stesso, la CTU affermava come il predetto padre presentasse una personalità caratterizzata da impulsività e difficoltà di controllo della stessa, dall'utilizzo di meccanismi di negazione e dissociazione, sintomi e preoccupazioni funzionali specifiche, egocentrismo e assenza di insight ovvero di capacità riflessiva/consapevolezza;

Che, al di là delle motivazioni che hanno portato il predetto a sottrarsi alla consulenza e a fare degli esposti, sulle quali questo Collegio non può e non vuole entrare nel merito, la mancata partecipazione del padre stesso alla valutazione ha, di fatto, impedito al consulente di rispondere pienamente ai quesiti e al padre di avere l'opportunità di incontrare la propria figlia, in un contesto che avrebbe dato piena garanzia del contraddittorio, a fronte della costante presenza del proprio consulente di parte;

Che dalla valutazione degli atti, con particolare riferimento al materiale video prodotto dal padre in sede di CTU per tramite della propria consulente (vds verbale ctu del 22.7.2019 e autorizzazione del giudice in sede di udienza di giuramento avvenuta in data 27.6.2019) emergeva un *"significativo rapporto affettivo tra il padre e la figlia e un'attenzione dello stesso alla socializzazione della figlia in diversi contesti (familiari, ludico-sportivi e aggregativi)"* (cfr. pag. 29 della relazione di CTU); che tuttavia, la brevità dei video, nonché la decontestualizzazione delle scene prodotte, non possono considerarsi "validi" e sostitutivi dell'osservazione della relazione della diade padre – figlia, in ossequio alla metodologia della psicologia psicoforense che presuppone l'osservazione diretta della diade e/o del nucleo in un setting strutturato;

che la madre presentava *"una personalità caratterizzata da significativi tratti del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità e da tratti istrionici... . Presenta sintomi e preoccupazioni funzionali specifiche, egocentrismo, insicurezza, assenza di insight ovvero di capacità riflessiva/consapevolezza ed una significativa tendenza all'isolamento e al distacco dagli altri. Inoltre si sottolinea*

mm

la presenza nella predetta madre di un tono dell'umore significativamente depresso, che desta molta preoccupazione se si considera che è in atto un cedimento delle sue strutture difensive, con un iniziale distacco della realtà (cfr. capitolo 5. Risultati dei test)... in cui risulta dubbia la "consapevolezza nella stessa circa le sue problematiche. Questo è avvalorato dal fatto che non risulta che la stessa stia effettuando alcun percorso psicoterapico e psichiatrico di cui necessiterebbe quanto prima" (cf. pag. 28 - 29 della Relazione di CTU), tale assenza di consapevolezza è ulteriormente confermata dal fatto che il difensore della madre in sede di udienza ha dichiarato che "allo stato la madre della minore non ha intrapreso alcun percorso psicoterapico" (vds. verbale del 16.12.2019), percorso che era stato suggerito anche "dalla ctu oltre che dalla propria ctp";

Che dalla valutazioni delle capacità genitoriali emerge come la donna, "più o meno consapevolmente, ha condizionato e condiziona tuttora la qualità della relazione fra la figlia minore [redacted] e il padre, fino a contribuire grandemente, con il suo tono dell'umore significativamente depresso, la sua scarsa capacità riflessiva e il suo comportamento estremamente attento alle regole, ansioso e riluttante alla frequentazione della figlia con il padre, ad alienare completamente dalla vita della bambina la figura paterna, costituendo questo un rischio di pregiudizio per un sano sviluppo psicoaffettivo della minore stessa"; che nello specifico nella Relazione della CTU si legge anche che "il tono dell'umore significativamente depresso della signora... influisce inevitabilmente e negativamente sul benessere psicologico e affettivo della figlia, che non può fare a meno di preoccuparsene diventando triste anche lei a sua volta" (cfr pagg. 28 e 29 della Relazione);

Che dalla CTU emerge, ancora, come la minore sia "controllata e impostata nell'espressione di sé" e dall'osservazione dell'interazione madre - figlia, la consulente afferma che "la bambina chiedi spesso l'approvazione della madre per fare quello che desidererebbe fare, tendendo a non contraddirla mai e assumendo spesso nei suoi confronti ora un atteggiamento dimesso di timore reverenziale ora un atteggiamento da adulto che si preoccupa (pag. 23 della relazione)... la bambina appare condizionata nell'espressione libera di se

MM

stessa (cfr. cap 6 della relazione)... è emersa nella bambina una preoccupazione profonda nei confronti degli stati depressivi... che la bambina non riesce a gestire fino a risultarne sopraffatta";

Che questo Collegio - a fronte delle gravi criticità emerse - condivide le considerazioni della consulente in merito al fatto che i genitori necessitano di seguire, sia un percorso di sostegno alla genitorialità che un percorso psicoterapico individuale e che in particolare il quadro psicopatologico della madre debba prevedere anche una presa in carico psichiatrica;

Che, tuttavia, questo Collegio non ritiene che lo strumento dell'assistenza domiciliare suggerita dalla ctu - seppur potenziata di ore rispetto alla frequenza attuale - possa essere la misura più congrua per superare le criticità emerse, in primis, il ripristino del legame padre-figlia;

Che la stessa educativa ha già trovato non poche resistenze da parte della madre, tanto che nella relazione del 12.8.2019 si leggeva che "relativamente a quanto disposto nel decreto emesso in data 10.5.2019 circa l'attivazione di un'assistenza domiciliare con funzione di sostegno e monitoraggio come dalle parti accettato in udienza, ad oggi non è stato possibile attivare tale supporto a casa della sig.ra [REDACTED], unica abitazione frequentata momentaneamente dalla minore [REDACTED] in quanto la donna ha disdetto ogni volta gli incontri fissati dal servizio scrivente, per concordare l'intervento, adducendo le motivazioni riportate nelle email allegate";

Che dagli atti emerge come la madre nelle proprie email – disattendendo le statuizioni del Tribunale – decideva arbitrariamente di rivalutare l'eventuale attivazione della educativa al termine della ctu (cfr. email del 12.8.2019 in atti "sono del parere di far quindi terminare la CTU, essendo già calendarizzati gli incontri, che con [REDACTED] termineranno per la fine di agosto, e soltanto dopo si deciderà il da farsi"), mostrando evidentemente un comportamento poco collaborativo;

Che, successivamente, con relazione del 20.11.2019 del Servizio Sociale si apprendeva come solo in data 24.9.2019 fosse stato attivato il servizio di assistenza domiciliare a casa della madre per due volte a settimana, servizio che tuttavia, ancora una volta, veniva ridimensionato dalla donna che mostrava

mm

un atteggiamento poco permeabile agli stimoli offerti dal Servizio Sociale, tenuto conto che "dal 14.10.2019 la domiciliare viene svolta una sola volta a settimana per un'ora circa e concordata di volta in volta tra la sig.ra [REDACTED] e l'educatrice; questo accordo è stato raggiunto in quanto la signora ha riportato che per impegni lavorativi al momento non riesce a definire giorni ed orari fissi"; che la donna si è mostrata inefficace nel portare la figlia agli incontri psicoeducativi di gruppo (organizzati dal servizio specialistico), adducendo come giustificazione che "la figlia non voleva andare", dando prova di non essere in grado di garantire la realizzazione degli interventi organizzati a tutela della figlia;

Che, pertanto, l'atteggiamento della madre prima e il suo quadro psicopatologico emerso in CTU, poi, a parere di questo Collegio, impongono la valutazione di altre misure di intervento finalizzate, da un lato al ripristino del rapporto padre-figlia e dall'altro alla protezione della minore dall'atteggiamento alienante della madre e dall'esposizione della bambina agli stati emotivi depressivi della donna, di cui la stessa non è ancora consapevole, nonostante le consulenti (d'ufficio e di parte) abbiamo riconosciuto la necessità di un intervento urgente.

Che l'aspetto più complesso e delicato di ogni procedimento civile riguardante genitori con condotte alienanti è rappresentato dalla necessità di stabilire l'intervento giudiziario più idoneo ed efficace nell'interesse esclusivo del minore; Che, nel caso di specie, la situazione è ancor più complessa tenuto conto che il procedimento si trova in una situazione di stallo, tale per cui la minore non ha rapporti con il padre da mesi;

Che se si lasciasse la situazione invariata con la minore collocata presso la madre, si coltiverebbe il rapporto simbiotico con questo genitore e la figlia continuerebbe a subire il forte condizionamento psicologico materno, a discapito del legame con il paterno, comportando un grave pregiudizio per la salute psicofisica della figlia e la violazione dei suoi diritti;

Che, viceversa, il trasferimento temporaneo della bambina, pur rappresentando l'estrema ratio, appare a questo Collegio l'intervento più efficace, il cui vantaggio è rappresentato dal fatto che, da un lato permette di interrompere il

Am

legame disfunzionale della minore con la madre e, dall'altro, consente alla bambina uno spazio intermedio, fra i due genitori;

Che questo Collegio ritiene come tale trasferimento, si renda necessario a fronte dell'impossibilità di poter effettuare un'immediata inversione di collocamento poichè il padre, al momento, non è stato ancora valutato nelle sue funzioni genitoriali, nonostante la CTU riconosca - a seguito delle osservazioni dei files prodotti e di quanto già in atti - *"il desiderio della bambina di stare con il padre e di dormire dal padre e la forte preoccupazione della bambina rispetto alla tristezza della madre;*

Che, nel caso in esame, questo Collegio non ritiene che si possa prendere in considerazione neppure il trasferimento presso terzi (parenti), poichè con quelli paterni la minore non ha rapporti, viceversa, il collocamento presso i nonni materni esporrebbe la bambina a dinamiche relazionali disfunzionali, a conflitti di lealtà con la madre della piccola, situazioni estremamente difficili da gestire da parte dei terzi, seppur familiari;

che pertanto questo Collegio ritiene che l'unico intervento possibile per la realizzazione delle finalità sopra dette sia l'inserimento della minore in una struttura protetta, soluzione che si ritiene, allo stato, la più idonea a salvaguardare il benessere psico fisico della minore ed a contenere i fattori di rischio insiti nell'attuale situazione di collocamento della minore;

Che il collocamento in struttura si ritiene comunque una misura temporanea per consentire la valutazione del padre e delle sue capacità genitoriali e per poter prendere in considerazione la sua istanza di collocamento che, anche per l'incompletezza della valutazione effettuata con la CTU, al momento non può essere accolta;

Che la permanenza della minore in struttura dovrà prevedere la programmazione di incontri con entrambi i genitori, seppure i contatti con la madre dovranno essere, specie in una prima fase, temporaneamente interrotti per impedire che gli stessi attivino nella bambina quel conflitto di lealtà che, fino ad ora, ha ostacolato la relazione con il padre;

LM

Che, viceversa, il padre potrà vedere la figlia, per almeno tre volte a settimana e, in forma monitorata e protetta, con la presenza anche di personale della struttura, ed in costanza di emergenza sanitaria per il contagio da Covid 19, anche con modalità telematiche, almeno fino alla conclusione della valutazione a cui egli si dovrà sottoporre;

Che, quanto alle istanze materne in merito alla richiesta di nullità della CTU, si evidenzia come l'acquisizione del file sia stata autorizzata dal Giudice Delegato in sede di udienza di conferimento di incarico (*"Il giudice autorizza la produzione di tale documentazione al fine di meglio valutare il rapporto tra i genitori e la figlia"*), in quella circostanza infatti il difensore del padre chiedeva di poter fornire documentazione fotografica e video riguardanti gli incontri tra padre e figlia per tramite del CTP per meglio valutare la qualità relazionale del rapporto con la figlia ed il difensore della madre non si opponeva e si riservava di produrre analoga documentazione sempre tramite il proprio CT di parte;

Che dal verbale di CTU del 22.7.2019, si legge che tale materiale veniva acquisito tramite il CTP del padre in presenza dei rispettivi consulenti;

Che certamente la mancata partecipazione del padre agli incontri di consulenza ha impedito alla CTU di rispondere ai quesiti posti e la valutazione dei file prodotti dalla difesa non hanno consentito alla medesima di formulare giudizi sulle capacità genitoriali dell'uomo;

Che la scelta della CTU di non utilizzare un ausiliario per la somministrazione dei test è del tutto legittima, tenuto conto che ogni professionista, caso per caso, individua la metodologia più opportuna e che, peraltro, nessuna contestazione è stata fatta dalla consulente di parte in merito a ciò;

Che le criticità riscontrate sulla minore in sede di consulenza, attengono alla relazione della stessa con i genitori e al suo mondo interno, e tali valutazioni specialistiche non escludono nella bambina un buon rendimento scolastico, fattore che non può certo essere considerato l'unico predittore per valutare l'assenza di una eventuale psicopatologia;

Che dunque, allo stato, per le ragioni sopra esposte l'istanza della madre non può trovare accoglimento;

*Alu*

Che per quanto attiene alle istanze paterne, anch'esse non possono trovare al momento alcun accoglimento, tenuto conto che questo Tribunale ha la necessità di avere una valutazione del padre e della sua capacità a svolgere le funzioni genitoriali, precisando come entrambi i genitori abbiano la capacità di autodeterminarsi e, quindi, di decidere a quali percorsi terapeutici e valutativi sottoporsi;

Che dunque si ritiene che le condotte di entrambi i genitori integrano pregiudizio per uno sano sviluppo della minore e che gli stessi devono essere sospesi dall'esercizio della loro responsabilità genitoriale;

Che occorre, pertanto, nominare un Tutore della minore;

Che occorre disporre l'affido della minore al Servizio Sociale di Gubbio ed il suo immediato collocamento presso una idonea struttura, preferibilmente sita in un luogo che agevoli la frequentazione del padre e da individuarsi a cura del Servizio Sociale Affidatario;

Che, per quanto riguarda gli incontri della minore con la madre, deve disporsi che gli stessi devono essere temporaneamente sospesi per almeno tre mesi, al fine di predisporre un assetto per la minore scevro da ogni tipo di condizionamenti da parte della madre che, nel frattempo, potrà valutare l'opportunità di una sua presa in carico da parte del Servizio Specialistico, dando prova di prendere consapevolezza della condotta alienante agita nei confronti della figlia minore;

Che il Servizio Specialistico offra alla minore, alla madre e al padre un supporto psicoterapico individuale e un percorso di sostegno alla genitorialità, prevedendo altresì la presa in carico psichiatrica della madre;

#### **PQM**

Visti gli artt. 330, 333, 336 co. 3 c.c., nonché 135, 737 e ss. c.p.c.;

Provvisoriamente provvedendo

#### **SOSPENDE**

**[REDACTED]** e **[REDACTED]** genitori della minore **[REDACTED]**  
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore

**[REDACTED]**

#### **NOMINA**

*MW*



Tutore della minore [REDACTED] l'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED];

**DISPONE**

L'affido della minore [REDACTED] al Servizio Sociale del comune di [REDACTED] che continuerà a monitorare la situazione della minore ed a porre in essere ogni utile sostegno, con invio di Relazione a questo Tribunale per i Minorenni entro il 31 maggio 2020;

**DISPONE**

il collocamento della minore [REDACTED] presso idonea struttura da individuarsi a cura del Servizio Sociale Affidatario di Gubbio;

**DISPONE**

Che il collocamento della minore in struttura sia eseguito solo dopo l'effettuazione del tampone alla minore stante l'emergenza sanitaria per il contagio da Covid 19, tampone da effettuarsi all'atto dell'esecuzione del collocamento, non appena il Servizio Sociale avrà individuato la Struttura, con modalità da concordarsi con il Servizio stesso ed alla presenza di un educatore domiciliare che la bambina già conosce e con cui ha instaurato una relazione, che assisterà la minore anche durante il tempo necessario per conoscere l'esito del tampone, collocandola in locali riservati della Struttura;

**DISPONE**

Che gli incontri della minore con la madre, siano temporaneamente sospesi per almeno tre mesi, al fine di predisporre un assetto per la bambina scevro da ogni tipo di condizionamenti da parte della madre;

**DISPONE**

Che il padre possa incontrare la figlia minore, per almeno tre volte a settimana solo in forma monitorata e protetta, con la presenza anche di personale della Struttura, ed in costanza di emergenza sanitaria per il contagio da Covid 19, anche con modalità telematiche, almeno fino alla conclusione della valutazione a cui egli si dovrà sottoporre;

**PRESCRIVE**

[redacted] padre della minore [redacted] di sottoporsi a valutazione delle capacità genitoriali a cura del Servizio Specialistico Equipe Valutazioni USL Umbria 1 competente per [redacted], Servizio che in sede di valutazione, se lo riterrà utile, potrà tenere conto anche delle risultanze della CTU e delle indagini personologiche effettuate sul padre, anche se incomplete;

#### **INCARICA**

Il Servizio Specialistico CSM [redacted] di offrire alla minore, alla madre e al padre un supporto psicoterapico individuale e un percorso di sostegno alla genitorialità, prevedendo altresì la presa in carico psichiatrica della madre;

#### **INCARICA**

i predetti Servizi Specialistici di effettuare i relativi percorsi e valutazioni e di inviare all'esito Relazioni a questo Tribunale per i Minorenni;

#### **DELEGA**

Per l'esecuzione del presente Provvedimento il Servizio Sociale del Comune di [redacted] in collaborazione e con l'Assistenza dell'Ufficio Minori della Questura di Perugia con facoltà di subdelega, che dovrà intervenire in abiti civili per prestare assistenza ai Servizi Sociali nel corso dell'esecuzione del presente Provvedimento, avendo cura di non arrecare traumi emotivi alla minore nonché facendo, ove possibile, opera di persuasione nei confronti dei destinatari del presente Provvedimento;

#### **DISPONE**

Che all'esecuzione del presente Provvedimento dovrà partecipare anche uno psicologo del Servizio Pubblico con il compito di favorire una tranquilla esecuzione del Provvedimento. Delle operazioni effettuate dovrà essere redatto verbale da trasmettersi a questo Ufficio;

#### **RIGETTA**

Tutte le altre istanze come avanzate dalle parti;

#### **FISSA**

L'Udienza dell'8 giugno 2020 ore 11.00 dinanzi al Giudice Delegato e/o Giudice Onorario per la convocazione del Servizio Sociale di [redacted] di entrambi i genitori, del Responsabile della Comunità e del Tutore.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 38 co. 3 Disp. Att. c.c. come modificato dall'art. 3 L. n. 219/2012.

ORDINA

Che, a cura della cancelleria, del presente provvedimento venga data comunicazione;

- al PMM sede;
- al [redacted];
- ai Servizi Specialistici al CSM di [redacted] ed alle Equipe Valutazioni USL Umbria 1 competente per [redacted];
- al Tutore;
- al Giudice Tutelare territorialmente competente;
- alla madre, a mezzo Ufficio Minori Questura Perugia con facoltà di subdelega, al momento dell'esecuzione;
- al padre, al domicilio eletto, dopo l'esecuzione;
- ai difensori dopo l'esecuzione;

Ai sensi degli artt. 741 e 151 c.p.c. stante l'urgenza di provvedere derivante dalla precaria condizione della minore come sopra motivata, si dispone che le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate via PEC o FAX al P. M. ed agli altri Uffici ed Enti, alla madre a mezzo Ufficio Minori Questura Perugia con facoltà di subdelega al momento dell'esecuzione, al padre al domicilio eletto dopo l'esecuzione ed ai difensori di entrambi i genitori dopo l'esecuzione.

Perugia, 2.4.2020

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Marina De Robertis

*Marina De Robertis*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Raffaele Curcio*

Il Presidente

Dott. Sergio Cutrona

*Sergio Cutrona*  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Perugia, il 8/6/2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Raffaele Curcio)